

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/4073/14/113/36
Roma, 5 giugno 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 2

Prot. n. 12530/23.12.03
Roma, 5 giugno 2014

OGGETTO: Servizi automobilistici interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285. Procedimento sanzionatorio.

La crescente attenzione da parte degli organi di controllo sulla regolarità dell'esercizio dei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, che si svolgono in modo continuativo o periodico su percorsi che collegano più di due regioni, c.d. *servizi interregionali di linea di competenza statale*, rende necessario fornire alcune direttive sul procedimento sanzionatorio, in modo particolare sui criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, sulle modalità di pagamento, sui destinatari dei proventi e degli scritti difensivi qualora non si effettui il pagamento nei termini stabiliti.

1. Contesto normativo

La disciplina dei trasporti in esame è contenuta nel Codice della Strada, segnatamente nell'art. 87, e nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285. L'art. 87 CDS, commi 6 e 7, punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, l'utilizzo di un veicolo in servizio di linea per trasporto di persone non destinato a tale uso e l'impiego su linee diverse da quelle indicate nel titolo autorizzativo.

Gran parte delle violazioni sono tuttavia riconducibili al decreto legislativo n. 285/2005, il cui impianto prevede una distinzione tra infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea (suddivise a loro volta in infrazioni molto gravi, infrazioni gravi e infrazioni lievi) e infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio di linea (tutte considerate infrazioni molto gravi eccetto una che è considerata lieve).

2. Procedimento sanzionatorio

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, all'impresa.

Le violazioni possono essere accertate e contestate da tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e dai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti preposti ai controlli, dicastero al quale è attribuito il procedimento sanzionatorio.

A causa della parziale informatizzazione di tale procedimento - realizzato al momento solo per i verbali redatti dai funzionari del MIT - si rende necessario chiarire le diverse fasi del procedimento sanzionatorio relative agli accertamenti e contestazioni effettuati invece da parte degli altri organi di polizia stradale.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica, è ammesso, in applicazione dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad un terzo del massimo edittale, in quanto più favorevole rispetto al doppio del minimo, a cui occorre aggiungere le spese di notifica [1]. Le sanzioni pecuniarie contestate dagli operatori di polizia stradale potranno essere pagate dal trasgressore mediante il Mod. F23, secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 300/A/56359/12/31 dell'11 dicembre 1998, che per ogni utilità si allega (*All. n. 1*), mentre per quelle comminate dai funzionari del MIT il pagamento continuerà ad avvenire utilizzando il bollettino postale predisposto per i versamenti sul c/c n. 9001.

Tale differente modalità di pagamento è conseguenza della parziale informatizzazione del procedimento sanzionatorio che, come detto, al momento non è ancora estesa ai verbali redatti da operatori diversi dai funzionari del MIT.

Al fine di consentire all'organo accertatore di verificare la corretta conclusione del procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmettere copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori.

Accertato l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria e, quindi, la definitività della stessa, l'Ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori provvede a trasmettere copia dell'attestazione di pagamento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità Divisione 2, al fine di consentire a detta Divisione di procedere ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 285/05.

Qualora il pagamento in misura ridotta non fosse effettuato entro i sessanta giorni dalla contestazione e notificazione, l'Ufficio dal quale dipendono gli agenti accertatori provvede a trasmettere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (unitamente all'originale del verbale e degli atti comprovanti l'avvenuta notifica all'impresa sanzionata) alla Direzione Generale Territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'ora in avanti DGT, della regione in cui è stata commessa la violazione [2].

In alternativa al pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire alla competente DGT, indicata nel verbale, scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito.

La DGT, valutati il rapporto e la documentazione trasmessi dall'ufficio dell'organo accertatore e le osservazioni rappresentate dall'impresa sanzionata, provvederà ad emettere un'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione secondo il disposto degli artt. 17 e 18 della legge n. 689/81, avverso la quale, entro trenta giorni dalla sua notificazione, è ammessa, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689/81, opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa.

Al fine dell'irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 8 del D.Lgs 285/05, da parte della Divisione 2 della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, la DGT che ha emanato l'ordinanza-ingiunzione è tenuta a dare notizia della definizione della contestazione alla predetta Divisione 2, cioè nei seguenti casi:

- a) avvenuto pagamento dell'ordinanza-ingiunzione;
- b) decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione innanzi al Giudice di Pace;
- c) decorrenza dei termini per i rimedi giurisdizionali alla sentenza di rigetto dell'opposizione da parte del Giudice di Pace.

Per gli operatori diversi dai funzionari del MIT le modalità di estinzione e le garanzie del trasgressore sono riassunte nell'unito modello (All. n. 2) che dovranno essere riportate, o allegate in modo da costituirne parte integrante, nel verbale di accertamento (es. mod. 352 per la Polizia Stradale).

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE – Giuffrè

IL DIRETTORE GENERALE - Finocchi

Allegati 1 e 2 in fase di inserimento

[1]Gli importi delle spese di notifica sono differenziati in base all'Ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori. Per le violazioni accertate e contestate dai funzionari del MIT gli importi sono i seguenti: euro 7,20 nel caso in cui il verbale sia stato consegnato presso la sede dell'impresa e ritirato dal rappresentante legale; euro 10,80 nel caso in cui il verbale sia stato consegnato presso la sede dell'impresa ma ritirato da persona diversa dal rappresentante legale; euro 11,50 nell'ipotesi in cui il verbale sia stato ritirato presso l'Ufficio postale. Per le violazioni accertate da organi diversi si applicheranno gli importi previsti dalle Convenzioni in essere per ciascun organismo di polizia (per la Polizia Stradale, ad esempio, l'importo attualmente previsto è di euro 12,23).

[2]Le Direzioni Generali Territoriali sono le seguenti: D.G.T. del Nord-Ovest, via Cilea, 119 - 20151 Milano; D.G.T. del Nord-Est, Strada della Motorizzazione, 13 - 30174 Mestre (VE); D.G.T. del Centro, via Salaria km. 10,400 - 00138 Roma; D.G.T. del Sud via Argine, 422 - 80147 Napoli